



COMUNE DI LIVORNO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITA'
DI TINTOLAVANDERIA

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Lavanderie a gettoni

Articolo 3 - Esercizio dell'attività di tintolavanderia

Articolo 4 – Attività insalubri, adempimenti ambientali e autorizzazioni

Articolo 5 – Modulistica

Articolo 6 - Svolgimento dell'attività di tintolavanderia

Articolo 7 - Responsabile Tecnico

Articolo 8 – Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione dell'attività di tintolavanderia.

Articolo 9 – Requisiti di onorabilità e professionali

Articolo 10 - Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari

Articolo 11 - Sanzioni amministrative e misure interdittive

Articolo 12 – Clausola di rinvio

Articolo 13 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività professionale di tintolavanderia in conformità alla Legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) ed alla Legge Regionale Toscana n. 56 del 2013 (Norme in materia di attività di tintolavanderia).
2. L'attività di tintolavanderia, esercitata in forma di impresa, comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Articolo 2 - Lavanderie a gettoni.

1. In conformità all'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le disposizioni del presente Regolamento, in accordo con quanto stabilito dalla Legge n. 84/2006 e dalla Legge Regionale Toscana n. 56/2013, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all'attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all'interno dell'esercizio.
2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, è vietata la presenza di personale per tutti i tipi di servizi previsti dalla L.84/2006 comprese le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.
3. Le esperienze lavorative maturate a qualsiasi titolo nelle attività di cui al comma 1, non concorrono alla maturazione dei requisiti professionali richiesti per l'idoneità del responsabile tecnico.

Articolo 3 - Esercizio dell'attività di tintolavanderia.

1. L'apertura, l'ampliamento dei locali ed il trasferimento di sede degli esercizi di tintolavanderia, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, per via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Livorno, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dal presente Regolamento Comunale, dalla Legge n. 84/2006 e dalla L.R.T. n. 56/2013, nonché l'indicazione del Responsabile Tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 84 del 2006 e come meglio indicato nell'art. 7 del presente Regolamento.
3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

Articolo 4 –Attività insalubri, adempimenti ambientali e autorizzazioni

L'attività di lavanderia con pulitura a secco rientra tra le attività insalubri definite dalla “Parte II - Industrie di seconda classe - lett C n. 9 - DM 05/09/1994 - elenco industrie insalubri di cui all’art. 216 del R.D 27/07/1934 n. 1265 – Testo Unico delle leggi Sanitarie”, pertanto l'attività è sottoposta alla specifica normativa di settore ed è obbligatorio presentare, contestualmente alla presentazione della SCIA indicata all'art. 3 che precede, anche la modulistica relativa alle attività insalubri.

Per le attività di tintolavanderia di cui all’articolo 1 comma 2 trovano applicazione:

- a) per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera, il D. Lgs. 152/2006 (allegato IV alla Parte V, parte II, lettera mm) ed il Regolamento CE Reach n. 1907/2006;

In base al decreto sopra citato queste attività richiedono il rilascio preventivo di Autorizzazione in via Generale.

Per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso la Provincia di Livorno ha rilasciato l’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto ai fini dell’apertura di nuovi impianti i gestori devono presentare domanda per l’adesione a tale autorizzazione generale alla Provincia, tramite lo Sportello Unico.

Qualora le fasi lavorative, ovvero le caratteristiche dell’attività, siano difforni da quelle riportate nell’allegato tecnico all’autorizzazione generale, andrà richiesta alla Provincia un’autorizzazione di tipo ordinario, secondo il dettato dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006. L’autorizzazione verrà rilasciata o rinnovata nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la relativa domanda dovrà essere presentata allo SUAP.

Per tali attività, considerato che sono utilizzate sostanze chimiche nocive sia per l’ambiente che per la salute delle persone esposte, è opportuno cercare di ridurre il più possibile le *emissioni*, applicando le prescrizioni del D. Lgs 152/2006 e del Regolamento (CE) Reach n. 1907/2006.

In ogni caso, per la riduzione delle emissioni, valgono le seguenti indicazioni:

- è opportuno sostituire in tutti i casi possibili il perclorotilene con sostanze meno tossiche, in quanto lo stesso è classificato come probabile carcinogeno (Gruppo IIA) dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC);
- devono essere utilizzate idonee apparecchiature dotate delle migliori tecnologie disponibili (BAT), al fine di ridurre sia il consumo che le emissioni di percloroetilene o di altri solventi;
- si deve provvedere ad una adeguata ventilazione dei locali: ventilazione naturale, areazione artificiale e sistemi di *aspirazione localizzati*;
- mantenere chiuse le porte di comunicazione tra i locali quando le apparecchiature sono in uso e mettere in funzione il sistema di aspirazione localizzata; il sistema di aspirazione forzata deve essere messo in funzione anche al momento dell’apertura dell’oblò al termine del ciclo di lavaggio e in ogni caso in cui vi sia una manipolazione del solvente. *L’aria esausta, i fumi e i gas devono*

essere convogliati all'esterno, in modo tale da impedire il reingresso degli stessi, nei locali dell'insediamento o in altri locali di edifici adiacenti o posti nelle vicinanze. L'espulsione dell'aria dal sistema di ventilazione localizzato e/o dal sistema di ventilazione generale e dalle canne fumarie deve sfociare oltre il tetto alla altezza prevista dalle leggi e regolamenti vigenti ;

- adottare misure adeguate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto nel luogo di lavoro delle sostanze chimiche utilizzate;

Sono escluse dall'obbligo di cui al D.Lgs.vo n.152/06 e s.m.i. quelle attività che, utilizzando esclusivamente lavatrici ad acqua con riscaldamento elettrico e prodotti detergenti di tipo comune, in quanto non causano emissione in atmosfera e non ricadono fra le attività in deroga. Queste attività sono svolte con lavatrici ed asciugatrici integrate con riscaldamento dell'aria di asciugatura e delle acque di tipo elettrico, analogo a quello a serpentina delle lavatrici domestiche. Se insieme alla lavanderia viene svolta un'attività di stireria, quest'ultima richiede una dichiarazione di attività in deroga .

Per le lavatrici e le asciugatrici che utilizzano acque ed aria riscaldate tramite un processo di combustione di sostanze come metano, GPL, Gasolio, eccetera occorre valutare la potenzialità termica nominale degli impianti.

Se la potenzialità termica nominale degli impianti relativa allo specifico combustibile utilizzato, è inferiore alla soglia data dal D.Lgs 152/2006, per le attività in deroga è richiesta una dichiarazione, altrimenti se la potenzialità termica è superiore alla soglia, è necessaria un'autorizzazione specifica.

b) per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli scarichi idrici, il Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 46/R del 17 settembre 2008 e s.m.i. (allegato 2, tabella 1, rigo n. 24).

Ai sensi di tale Regolamento, le lavanderie ad acqua, con macchinari con capacità massima complessiva di 100 kg, producono acque reflue assimilate a domestiche.

Nel caso in cui tali acque reflue assimilate a domestiche debbano essere scaricate in pubblica fognatura, non è richiesta la relativa autorizzazione ma deve essere presentata, al Gestore Servizio Idrico Integrato Azienda Servizi Ambientali – ASA SPA, la domanda di allaccio; nel caso in cui debbano essere scaricate in acque superficiali, la relativa autorizzazione allo scarico è invece necessaria.

Le lavanderie ad acqua dotate di macchinari con capacità massima complessiva superiore a 100 kg, producono acque reflue industriali che possono essere scaricate, in fognatura o in acque superficiali, dietro rilascio di autorizzazione allo scarico.

Le autorizzazioni allo scarico, di cui sopra, vengono rilasciate o rinnovate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale (AUA); le domande di rilascio o di rinnovo di AUA devono essere presentate allo SUAP, che provvederà ad inoltrarle alla Provincia e ai soggetti tenuti ad esprimere il loro parere tecnico.

Ogni attività di lavanderia prevista dal presente Regolamento, rientra nell'elenco delle attività “a bassa rumorosità” di cui all'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese), ed è pertanto esclusa dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2,3 e 4, della L.26/10/1995 n. 447 (impatto acustico).

Articolo 5 – Modulistica

Le segnalazioni e le comunicazioni di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 del presente Regolamento, sono presentate in modalità telematica esclusivamente a mezzo del sito istituzionale dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Livorno - Piattaforma per le Imprese (indirizzo <https://aida.comune.livorno.it/>).

Non è consentito l'utilizzo della Posta elettronica Certificata.

Articolo 6 - Svolgimento dell'attività di tintolavanderia.

1. L'attività di tintolavanderia è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico -sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di destinazione d'uso dei locali.
2. L'attività di tintolavanderia è da qualificarsi come artigianato di servizio ed attività artigianali di servizio e quindi, come riportato nel Regolamento Edilizio vigente del Comune di Livorno (art. 20 “Destinazioni d'uso”), può essere esercitata sia in locali aventi destinazione d'uso produttiva e/o commerciale.
3. È vietato lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
4. Nei locali dove è svolta l'attività di tintolavanderia è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile per la clientela le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti, gli orari di apertura e copia della SCIA.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, tale indicazione è riportata sui documenti fiscali.

Articolo 7 - Responsabile Tecnico.

1. Per ogni sede dell'impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi, ad eccezione delle lavanderie a gettoni, è designato un Responsabile Tecnico, nella persona del titolare o del legale rappresentante, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, per il quale dovrà essere resa dichiarazione relativa al possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 84/2006 che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
2. Alla luce della disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 2, della L.R.T. 56/2013, le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R.T. 56/2013, sono tenute a comunicare al SUAP, entro il termine previsto, il nominativo del Responsabile Tecnico in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 84/2006. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune di Livorno, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale entro il termine stabilito, il Comune di Livorno emana un provvedimento di chiusura dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

3. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della L.R.T. 56/2013 e l'avvio dei percorsi formativi, le nuove imprese o i subentri a titolo di cessione dell'attività possono individuare la figura del Responsabile Tecnico in modo provvisorio sulla base del possesso di un titolo di studio in materie inerenti all'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L. 84/2006, oppure possono individuare un responsabile tecnico provvisorio che si impegni a conseguire il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi che saranno istituiti dalla Regione.

Articolo 8 - Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione dell'attività di tintolavanderia.

1. La sospensione volontaria, la variazione del Responsabile Tecnico, il subingresso e la cessazione dell'attività di tintolavanderia sono soggette a comunicazione, per via telematica, al SUAP del Comune di Livorno e decorrono dalla data di presentazione della comunicazione.

2. L'attività di tintolavanderia può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.

3. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), l'attività di tintolavanderia può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.

4. I termini di cui ai commi 2 e 3 non si applicano, in qualunque forma sia esercitata l'impresa, nei casi di sospensione per:

a) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

b) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della azienda unità sanitaria locale (USL).

5. Qualora l'attività di tintolavanderia sia esercitata in forma d'impresa individuale, i termini di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei casi di sospensione per:

a) gravi indisponibilità fisiche certificate al Comune di Livorno tramite URP o tramite PEC entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati al Comune di Livorno tramite URP o tramite PEC entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In tale ipotesi l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L. n. 151/2001, certificati al Comune di Livorno tramite URP o tramite PEC.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

7. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, del Responsabile Tecnico e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione, per via telematica, al SUAP del Comune di Livorno entro 60 gg. dalla variazione.

8. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'impresa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
9. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante, per via telematica, al SUAP del Comune di Livorno. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque: a) entro 60 gg dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, b) entro un anno dalla morte del titolare.
10. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività di impresa individuale e impresa artigiana individuale, gli eredi privi del requisito di idoneità professionale hanno la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'idoneità professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 84/2006. Qualora entro un anno dalla data di comunicazione del subingresso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, l'erede subentrante non consegua l'idoneità professionale, il Comune emana un provvedimento di chiusura dell'attività.
11. La cessazione definitiva dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia a gettoni è soggetta a comunicazione, per via telematica, al SUAP del Comune di Livorno, entro 60 gg. dalla cessazione stessa.

Articolo 9 – Requisiti di onorabilità e professionali

1. L'accesso e l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia e dell'attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, oggetto del presente Regolamento, sono subordinati alla non sussistenza in capo al titolare, nonché in capo agli eventuali soci o legali rappresentanti della società e del Responsabile Tecnico, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi Antimafia).
2. Per quanto riguarda i requisiti professionali si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari

Per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento trovano applicazione il D. Lgs. n. 81 del 2008 sulla sicurezza ed igiene del lavoro e gli Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro di cui al Decreto n. 7225 del 18/12/2002 del Dipartimento del Diritto alla salute e delle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana - Area Sistema Regionale di Prevenzione Collettiva.

Sia nel caso di attività di tintolavanderia, sia nel caso di lavanderie a gettoni, al fine di ridurre le emissioni, l'aria esausta, i fumi, i gas ed i vapori devono essere convogliati all'esterno, in modo tale da impedire il reingresso degli stessi, nei locali dell'insediamento o in altri locali di edifici adiacenti o posti nelle vicinanze. L'espulsione dell'aria dal sistema di ventilazione localizzato e/o dal sistema di ventilazione generale e dalle canne fumarie deve sfociare oltre il tetto alla altezza prevista dalla legge e regolamenti vigenti.

Per quanto concerne le tintolavanderie a secco, essendo classificate industrie insalubri di 2 classe così come indicato all'art. 4 che precede, devono essere necessariamente esaminate dal GONIP (Gruppo operativo nuovi insediamenti produttivi presso Azienda USL), ogni richiesta di inizio attività che perviene al SUAP, corredata della documentazione necessaria, dovrà quindi essere trasmessa

all'Azienda USL, che provvederà a farla esaminare dalla apposita commissione NIP, ai fini del rilascio del parere di competenza. Tale parere tiene conto degli aspetti di igiene edilizia e sicurezza relativi ai locali dove si svolge l'attività ed alle apparecchiature ed alle macchine utilizzate, con riferimento al D. Lgs. n. 81 del 2008 sulla sicurezza ed igiene del lavoro e gli Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro di cui al Decreto n. 7225 del 18/12/2002 del Dipartimento del Diritto alla salute e delle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana - Area Sistema Regionale di Prevenzione Collettiva. La Commissione valuta anche gli aspetti tecnici riguardanti le modalità di smaltimento delle emissioni in atmosfera, anche se le relative autorizzazioni sono rilasciate dai competenti Uffici Provinciali.

L'attività di tintolavanderia dovrà comunque essere svolta mantenendo sempre una netta separazione dei percorsi lavorativi, in modo da escludere qualsiasi promiscuità tra gli indumenti sporchi e quelli puliti.

Le sostanze utilizzate nel processo lavorativo (solventi e residui di lavorazione) dovranno essere conservati in appositi recipienti a tenuta, muniti delle etichette previste dalle normative vigenti e riposti in locali o ambienti idonei.

Articolo 11 - Sanzioni amministrative e misure interdittive

1. Il controllo sul contenuto della SCIA, spetta agli uffici competenti per materia, sotto i diversi profili ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.
2. Gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale ed a qualsiasi altra autorità competente alla vigilanza ed al controllo, possono accedere in tutti i locali in cui viene svolta l'attività. L'accertamento e/o la verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, è effettuata dalla Azienda Sanitaria Locale.
3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle specifiche norme in materia.
4. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda Usl carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento nonché dalle specifiche norme in materia, la stessa Azienda Usl notifica al titolare l'esito del sopralluogo, assegnando allo stesso un termine congruo per l'adozione delle misure correttive necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell'esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso del Comune, dove tali interventi correttivi lo rendano necessario.
5. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda Usl, gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle specifiche norme in materia, la stessa Azienda Usl sospende immediatamente l'attività ed intima all'interessato di conformarsi alle prescrizioni, nei termini dalla medesima impartite, dandone immediata comunicazione al Comune.
6. Nei casi di cui al precedente comma 6, l'inottemperanza è accertata dall'Azienda Usl ed immediatamente comunicata al competente ufficio comunale, con chiara indicazione della misura definitiva da adottare in ordine all'esercizio dell'attività, tenendo comunque conto delle eventualità di poter intervenire coattivamente.
7. Con riferimento alle carenze non sanabili, gli enti/uffici preposti alle attività di vigilanza e controllo che rilevano tali carenze assumono immediatamente i provvedimenti di competenza e ne danno comunicazione al competente ufficio comunale che disporrà la chiusura dell'attività.
8. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per l'esercizio dell'attività, è disposta la sospensione dell'attività stessa, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti e comunque fino alla dichiarazione del ripristino degli stessi.

9. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di tintolavanderia o lavanderia a gettoni qualora l'attività venga esercitata senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti previsti dalla Legge n. 84/2006 e dalla Legge Regionale Toscana n. 56/2013 nonché dall'art. 9 del presente Regolamento.

10. Il Comune dispone altresì la chiusura dell'attività: a) nel caso di sospensione volontaria, qualora vengano meno i requisiti che hanno consentito l'avvio dell'attività; b) nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e a trecentosessantacinque giorni nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della L.R. n. 53/2008, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 8 del presente Regolamento; c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Articolo 12 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa specifica vigente in materia.

Articolo 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.